SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 86**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 aprile 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 12 aprile 1988, n. 115.

Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la gestione stralcio del programa straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli e di adottare altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.

2. Con gli stessi poteri il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, provvedono altresì alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al CIPE dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472. Ferme restando le vigenti procedure, nei limiti dei fondi già stanziati e nell'ambito di programmi presentati, sono consentiti interventi sostitutivi che possono essere realizzati previe deliberazioni di congruenza adottate, rispettivamente, dal consiglio regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli, nonché, per il programma rientrante nel territorio del comune di Napoli, interventi aggiuntivi da proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del consiglio comunale di Napoli, adottata sulla base delle istruttorie effettuate fino al 31 dicembre 1987.

3. Le opere ed i lavori relativi agli inteventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, previo esperimento di gara pubblica, in tutti i casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584.

4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.

5. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante progressiva restituzione, con salvaguardia della professionalità e delle funzioni acquisite, del personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, e, a domanda, alla regione Campania e al comune di Napoli, per la costituzione di strutture finalizzate alla riqualificazione urbana. È fatta salva la facoltà di optare

per diverso inquadramento in esito all'applicazione dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in riferimento alle quali la disciplina dello stato economico del personale dovrà prevedere la cessazione della corresponsione di indennità collegate allo svolgimento di attività espletate presso i commissari straordinari e, poi, presso le gestioni stralcio, nella permanenza dei compiti, al momento della cessazione di queste ultime. Per i componenti dei comitati tecnico-amministrativi e per il personale delle gestioni-stralcio le indennità ricadono a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale in servizio in base a provvedimenti adottati entro il 10 ottobre 1987.

8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.

9. Ai fini del coordinamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri sente periodicamente il presidente della regione Campania ed il sindaco di Napoli, i quali riferiscono alle rispettive assemblee. Il comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1987) cessa di operare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I delegati del Presidente del Consiglio dei Ministri trasmettono trimestralmente al Parlamento, alla regione Campania ed al comune di Napoli una relazione sullo stato di attuazione dei programmi.

10. Qualora, ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, provvede al trasferimento delle opere di urbanizzazione secondarie, ivi comprese le attrezzature pubbliche, funzionali e fruibili, nonché delle opere di urbanizzazione primaria e infrastrutturali, ai soggetti competenti in via ordinaria alla gestione dopo il collaudo definitivo, ovvero, su richiesta dei medesimi, dopo il collaudo provvisorio.

2. Il patrimonio abitativo è trasferito ai comuni territorialmente competenti entro il termine di un anno dal collaudo definitivo, ovvero dopo il collaudo provvisorio su specifica richiesta dei medesimi, motivata anche con l'avvenuta individuazione di idonee ed efficienti modalità di gestione.

3. Il Presidente del Consiglio, o i suoi delegati, assicura la gestione tecnico-amministrativa, ivi comprese le assegnazioni provvisorie delle opere e dei beni di cui al presente articolo fino alla loro effettiva consegna ai soggetti competenti, a valere sui fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'onere per la gestione dei beni ed opere trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo è posto, fino alla conclusione dell'anno finanziario in cui è effettuato il trasferimento, a carico dei fondi previsti dalla citata legge n. 219.

5. All'assegnazione definitiva degli alloggi provvede il sindaco di Napoli, sulla base delle graduatorie definitive elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981. Le stesse commissioni accerteranno la sussistenza dei requisiti previsti per gli assegnatari all'atto dell'assegnazione effettiva degli alloggi. All'assegnazione definitiva dei locali commerciali, artigianali e industriali provvede il sindaco di Napoli. Per gli insediamenti extraurbani provvedono i sindaci dei comuni interessati, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati. All'assegnazione degli alloggi e dei locali per attività produttive agli sgomberati dalle aree da liberare per consentire il completamento del programma straordinario provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere individuate ed espropriate, pur se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, anche aree sulle quali insistono edifici od altri manufatti, indipendentemente dal loro stato di conservazione, destinazione di uso ed utilizzazione in atto, nonché le aree di recupero del patrimonio edilizio. L'individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili già riattati o da riattare con o senza contributo pubblico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, hanno facoltà di ripetere la individuazione, effettuata ai sensi dell'articolo 80, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, degli edifici e di altri manufatti, nonché delle zone di recupero di cui ai commi 1 e 2, la cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, risulti ancora necessaria alla realizzazione del programma straordinario.

4. I provvedimenti giurisdizionali che comportano la sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, perdono, di diritto, efficacia se entro quattro mesi dalla loro pronuncia non sia depositata la sentenza di merito. La sospensione non può essere reiterata.

5. In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione, di occupazione o di sgombero, dovuta al danno grave ed irreparabile della privazione dell'abitazione, ovvero del locale di esercizio della attività economica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono assicurare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazioni, una sistemazione temporanea in alloggi del programma straordinario, ovvero adottare i provvedimenti di cui all'articolo 84-*ter* della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. L'adozione dei provvedimenti sopra indicati determina la contestuale cessazione dell'efficacia della sospensione del provvedimento impugnato.

Art. 4.

1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 30 giugno 1988. Il relativo onere, valutato in lire 4.800 milioni per l'anno 1988, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 5.

1. I termini del 30 giugno 1987 indicati nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, e nel comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernenti l'approvazione del piano regolatore generale e l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 1988 ed al 30 giugno 1988.

Art. 6.

1. Il recupero dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, non coperti da garanzia fideiussoria e revocati per qualsiasi causa, è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Il diritto alla restituzione dei contributi erogati ai sensi degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

Art. 7.

1. Il personale convenzionato o distaccato che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e non sia ancora transitato in tali ruoli, è confermato in servizio a decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino alla effettiva immissione nei medesimi ruoli speciali transitori.

2. Quanto stabilito dal comma 1 è valido anche per il personale della struttura tecnico-operativa del «Progetto Pozzuoli», convenzionato e distaccato alla data del 31 dicembre 1987, e che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché per il personale impegnato nella custodia e manutenzione dei beni artistici e culturali di Pozzuoli, già vincitori del concorso previsto dall'articolo 12 della citata legge n. 730 del 1986.

Art. 8.

1. A favore dei comuni danneggiati dai fenomeni sismici del gennaio 1988, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applicano i benefici e le procedure della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

2. Le domande per ottenere i benefici di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 30 giugno 1988. I progetti esecutivi e tutta la documentazione richiesta dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, devono essere presentati entro il 31 dicembre 1988.

3. Le regioni Basilicata e Campania, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano gli abitati dei comuni terremotati da consolidare o da trasferire in tutto o in parte, anche a modifica delle disposizioni vigenti in materia.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si fa fronte con le disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, integrate di lire 20 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

Art. 9.

1. Il comma 14-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è sostituito dal seguente: «14-*ter*. Il contributo previsto dall'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per l'insediamento produttivo delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi e delle imprese agricole e artigiane, anche in forma associata, che si localizzano in comuni colpiti dai terremoti avvenuti negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni dell'Italia meridionale, purché appartenenti a comunità montane e dotati di strumenti urbanistici compatibili con le iniziative di insediamento. Il contributo grava per intero sui fondi della predetta legge n. 64».

Art. 10.

1. Gli interventi urgenti previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, sono estesi anche ai comuni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b)*, e 11-*ter* del medesimo decreto.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
AMATO, *Ministro del tesoro*
GASPARI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 21

88G0169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 gennaio 1988, n. 116.

Nuova disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;

Vista la legge 30 maggio 1965, n. 579;.

Vista la tabella *D* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, n. 303;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 maggio 1977, n. 315 e 30 luglio 1980;

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta dell'8 luglio 1987;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari, destina l'uditore giudiziario, per lo svolgimento del tirocinio, al tribunale, alla procura della Repubblica o alla pretura di una città sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello.

Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario, può destinare, all'atto della nomina o successivamente a domanda, al fine di un migliore svolgimento del tirocinio, gli uditori giudiziari, singolarmente o a gruppi, ad uffici giudiziari di città non sede di corte di appello dove esistano almeno due sezioni.

Ai fini di un migliore tirocinio e, in particolare, per l'eventuale compimento di singoli atti o periodi di tirocinio, i magistrati collaboratori di cui al successivo art. 12 possono affidare gli uditori giudiziari a magistrati in servizio presso uffici non divisi in sezioni.

Gli uditori giudiziari destinati ai sensi del secondo e terzo comma hanno l'obbligo di partecipare a tutte le iniziative collettive o di gruppo di cui alle presenti disposizioni.

Art. 2.

La durata complessiva del tirocinio non può di regola essere inferiore a mesi quindici (escluso il periodo feriale), ad iniziare dalla data fissata dal Consiglio superiore della magistratura.

Il tirocinio è dapprima «ordinario» e successivamente «mirato».

Il tirocinio «ordinario» ha la durata di mesi dieci. Il tirocinio «mirato». ha la durata di mesi cinque.

Art. 3.

Scopo del tirocinio ordinario deve essere un calibrato contemperamento fra il completamento dell'istruzione teorica e l'introduzione alla pratica lavorativa, quest'ultima da realizzare con particolare attenzione all'apprendimento delle tecniche procedurali ed alle questioni di metodo. Il processo di formazione degli uditori deve poi dedicarsi con particolare cura all'affinamento delle necessarie doti di correttezza, equilibrio, indipendenza ed imparzialità.

Art. 4.

La fase del tirocinio ordinario si articola nel modo seguente:

a) quattro mesi e giorni quindici di assegnazione ad uffici giudiziari penali (pretura; P.M. - in subordine G.I.; dibattimento);

b) quindici giorni di studio, ricerche, attività pratiche, ecc. (vedi art. 16);

c) quattro mesi e giorni quindici di assegnazione ad uffici giudiziari civili (compresi uffici lavoro e minori);

d) quindici giorni di studio, ricerche, attività pratiche, ecc. (vedi art. 16).

Art. 5.

È in facoltà della commissione di cui al successivo art. 9 proporre al consiglio giudiziario l'organizzazione del tirocinio, per ciascun uditore, tenendo conto di specifiche esigenze locali quanto alla previsione della concreta successione dei periodi di assegnazione sopra indicati *sub* 4/*a* e 4/*c*. Deve invece ritenersi invariabile la collocazione dei periodi *sub* 4/*b* e 4/*d*, poiché negli stessi si debbono tenere gli incontri di studio organizzati del Consiglio superiore della magistratura (cfr. art. 16).

Art. 6.

Il tirocinio «mirato» è rivolto al completamento della formazione di base nonché all'avviamento dell'uditore allo specifico esercizio delle funzioni assegnategli.

Art. 7.

La fase del tirocinio «mirato» si articola nel modo seguente:

a) due mesi di lavoro presso ufficio dello stesso tipo di quello a cui l'uditore è stato assegnato ovvero (su richiesta dell'interessato) presso l'ufficio di assegnazione quando sia possibile svolgervi il tirocinio «mirato»;

b) giorni quindici di studio, ricerche, attività pratiche, ecc. (vedi art. 16) nel settore di specifica pertinenza dell'ufficio al quale l'uditore è stato assegnato;

c) due mesi e giorni quindici di lavoro come *sub 7/a.*

Art. 8.

Il consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nomina i magistrati collaboratori, forma per ciascun uditore un fascicolo nel quale include il piano di tirocinio e le relazioni dei magistrati collaboratori (art. 13) e dei magistrati ai quali i singoli uditori sono stati affidati presso gli uffici giudiziari (art. 15); redige la relazione sul conferimento delle funzioni; provvede (anche attraverso la commissione di cui all'art. 9) all'attuazione di quanto occorra per il più efficace svolgimento per il tirocinio.

Art. 9.

Presso ciascun consiglio giudiziario è istituita una commissione per gli uditori giudiziari.

Art. 10.

Della commissione di cui all'art. 9 fanno parte:

a) tre magistrati designati dal consiglio giudiziario fra i propri componenti, anche supplenti;

b) i magistrati collaboratori nominati ai sensi dell'art. 12 delle presenti disposizioni.

Art. 11.

Competenze della commissione

La commissione formula al consiglio giudiziario proposte per l'organizzazione ed il coordinamento del tirocinio e vigila sull'attuazione di essi anche promuovendo incontri con i magistrati di affidamento (nominati ai sensi dell'art. 15 delle presenti disposizioni) e con gli uditori giudiziari. Promuove, su delibera del consiglio giudiziario, incontri con esperti in tecnica della formazione ovvero nelle materie da approfondire nel corso del tirocinio.

Art. 12.

Magistrati collaboratori

Il consiglio giudiziario, per la organizzazione del tirocinio, si avvale di «magistrati collaboratori». La scelta di questi da parte dei consigli giudiziari deve avvenire con riferimento alle doti di particolare preparazione teorica e pratica, nonché con riferimento alla presenza di spiccate attitudini didattiche e capacità organizzative. Tali doti e attitudini presuppongono una particolare esperienza nel magistrato collaboratore che dovrà essere prescelto preferibilmente fra i magistrati aventi qualifica non inferiore a quella di appello.

Tutti i magistrati interessati hanno facoltà di presentare istanza diretta ad essere prescelti come «collaboratori». La presentazione di siffatte istanze non vincola il consiglio giudiziario ad operare la scelta unicamente fra gli istanti, ben potendosi procedere alla nomina di altri magistrati ove questi siano ritenuti maggiormente qualificati per il delicato compito che qui ne occupa. In ogni caso, sarà cura dei consigli giudiziari operare, per quanto possibile e utile, una opportuna rotazione fra i magistrati che volta a volta saranno prescelti come collaboratori, fermo restando che ciascun prescelto dovrà possedere i requisiti di cui sopra.

La scelta dei magistrati collaboratori sarà fatta sulla base del programma di lavoro che ciascun candidato, o magistrato all'uopo richiesto dal consiglio giudiziario, dovrà redigere.

Di regola dovranno essere designati, per ciascun gruppo di uditori in tirocinio ordinario, due magistrati collaboratori, uno per il civile e l'altro per il penale. Per il tirocinio «mirato» su ufficio esclusivamente civile o penale, le funzioni di collaboratore saranno svolte unicamente da quello, fra i due magistrati, che abbia specifica competenza nel settore.

Art. 13.

Ai magistrati collaboratori del consiglio giudiziario è affidato il compito di curare il tirocinio di un gruppo di non più di dieci uditori. A tal fine essi:

1) predispongono per ciascun uditore un piano di tirocinio da sottoporre alla commissione di cui all'art. 9 per l'approvazione del consiglio giudiziario, che può apportarvi le opportune modifiche;

2) verificano, attraverso il continuo contatto con gli uditori, l'efficacia e la validità del tirocinio pratico svolto presso gli uffici giudiziari;

3) al termine del periodo di tirocinio trasmettono alla commissione di cui all'art. 9, per l'inoltro al consiglio giudiziario, una relazione sulle attitudini e le capacità dimostrate dai singoli uditori, redatta sulla base anche delle relazioni dei magistrati ai quali gli uditori sono stati affidati presso singoli uffici giudiziari.

Art. 14.

Il Consiglio superiore della magistratura dovrà organizzare incontri di studio e perfezionamento per magistrati collaboratori.

Art. 15.

Magistrati affidatari

La commissione di cui all'art. 9 prescеglie (sentiti quando occorra i dirigenti dei vari uffici interessati) i magistrati cui affidare, di volta in volta, l'uditore in tirocinio ordinario o «mirato».

Il magistrato affidatario cura che l'uditore assista a tutte le attività giudiziarie compresa la partecipazione alle camere di consiglio.

Se trattasi di magistrato addetto alle udienze penali delle preture, incarica l'uditore di esercitare le funzioni di pubblico ministero, ai sensi dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario.

In ogni caso affida all'uditore la redazione delle minute di provvedimenti e spiega all'uditore le modifiche eventualmente apportate.

Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto dall'uditore sotto la sua guida e la trasmette alla commissione di cui all'art. 9.

I magistrati affidatari dovranno partecipare, per quanto utile e possibile, alle attività di studio, ricerca, attività pratiche ecc. di cui all'articolo seguente.

Il Consiglio superiore della magistratura potrà organizzare incontri anche per i magistrati affidatari sui problemi dell'affidamento.

Art. 16.

I periodi di studio, ricerche, attività pratiche ecc. di cui agli articoli 4 (lettere *b* e *d*) e 7 (lettera *b*) saranno organizzati sia in sede locale, eventualmente per centri di aggregazione, che nazionale. Sarà cura del Consiglio superiore della magistratura realizzare ogni opportuno coordinamento coi consigli giudiziari per evitare inutili ripetizioni.

L'organizzazione dei periodi in oggetto dovrà avvenire articolando fra loro momenti ed interventi diversi, quali quelli che qui di seguito si elencano a titolo meramente esemplificativo:

seminari e incontri di studio su materie «base»;

ricerche su quesiti teorici o teorico-pratici;

discussione di casi pratici;

simulazione di casi pratici;

studio di fascicoli predisposti, discussione di casi pratici e conseguente stesura di atti o provvedimenti (schema di interrogatorio od esame testimoniale; schema di incarico peritale; direttive da impartire alla polizia giudiziaria; rilevamento, irregolarità o nullità processuali; redazione decreti, ordinanze, sentenze, motivi di impugnazione ecc.; in particolare per il settore civile: tecnica dell'interrogatorio libero; rilievo di ufficio di questioni e promozione del contraddittorio; tecnica della conciliazione giudiziale; tecnica delle misure cautelari);

visite finalizzate a mettere gli uditori a conoscenza delle realtà esistenti presso: cancellerie; casellari; uffici corpi reato; nuclei operativi dei Carabinieri e della Polizia di Stato; nuclei di polizia tributaria della Guardia di finanza; uffici di intendenza di finanza e del registro; banche; istituti penitenziari; complessi industriali o fabbriche, uffici degli enti locali, in particolare comunali; dove esistano corpi di funzionari o impiegati con funzioni di polizia giudiziaria (per l'accertamento di violazioni di carattere penale nelle materie di rispettiva competenza: urbanistica, inquinamento, sofisticazioni alimentari, igiene e sanità, ecc.);

teoria e pratica di informatica giuridica e giudiziaria.

Sugli elaborati redatti da ciascun uditore nel corso delle attività suddette, la commissione di cui all'art. 9 formulerà (sentiti eventualmente i magistrati affidatari volta a volta interessati) tutte le osservazioni che riterrà utili, in vista del parere del consiglio giudiziario.

Quanto agli elaborati redatti in occasione di attività di ricerca o di studio a livello nazionale, le osservazioni di cui al capoverso che precede saranno formulate da un comitato nominato dal Consiglio superiore della magistratura.

I componenti del comitato suddetto saranno prescelti tra i magistrati collaboratori dei consigli giudiziari, in modo da assicurare una equilibrata distribuzione territoriale, nonché la diversità degli indirizzi culturali e metodologici. Il numero di tali componenti sarà stabilito di volta in volta in base al numero degli uditori, ma in nessun caso potrà essere inferiore a nove.

Tale comitato invierà le osservazioni sugli elaborati alla commissione di cui all'art. 9 che le trasmetterà al consiglio giudiziario insieme con la relazione redatta dal magistrato collaboratore.

Sia la commissione di cui all'art. 9, sia il comitato nominato dal Consiglio superiore della magistratura cureranno l'adozione di ogni opportuno criterio volto ad assicurare la genuinità degli elaborati e l'obiettività nella valutazione di essi.

Tutti gli elaborati redatti da ciascun uditore nel corso del tirocinio saranno conservati in un'apposita sezione del suo fascicolo personale fino al conferimento delle funzioni e saranno utilizzati esclusivamente al fine di detto conferimento.

In tale fascicolo saranno anche contenuti gli atti e documenti di cui all'art. 8 delle presenti disposizioni.

Art. 17.

Durante la fase conclusiva del tirocinio mirato la commissione di cui all'art. 9 riceve la relazione redatta dal magistrato collaboratore su ciascun uditore e la trasmette al consiglio giudiziario per il parere di cui all'art. 129 dell'ordinamento giudiziario. Tale relazione e il parere del consiglio giudiziario vengono trasmessi unitamente al fascicolo dell'uditore al Consiglio superiore della magistratura e comunicati all'uditore giudiziario il quale ha facoltà di formulare proprie osservazioni; queste vanno allegate al fascicolo.

La commissione speciale per gli uditori giudiziari presso il Consiglio superiore della magistratura, sulla base anche dei documenti acquisiti ai fascicoli degli uditori, redige una relazione finale sull'intero tirocinio svolto e formula le proposte in ordine all'idoneità per il conferimento delle funzioni giurisdizionali.

Il consiglio, udita la relazione della commissione ed esaminati, se del caso, i fascicoli degli uditori, conferisce agli stessi le funzioni giurisdizionali, ai sensi dell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, salvo che non ritenga di disporre che il tirocinio prosegua con le modalità di cui ai precedenti articoli per uno o più periodi di almeno tre mesi fino alla scadenza del termine massimo previsto dalla legge.

Art. 18.

Al termine del tirocinio, la commissione di cui all'art. 9, richiederà agli uditori relazione (eventualmente da redigersi anche in forma collegiale) sui vari periodi di ogni fase del tirocinio medesimo.

Detta relazione sarà trasmessa dalla commissione al consiglio giudiziario, il quale (compiuto ogni altro accertamento ritenuto utile) inoltrerà al Consiglio superiore della magistratura un particolareggiato resoconto sul tirocinio complessivamente considerato.

Art. 19.

Durante il tirocinio la commissione speciale per gli uditori giudiziari presso il Consiglio superiore della magistratura, anche attraverso visite nei distretti previamente deliberate dal Consiglio:

a) vigila sull'attuazione delle direttive emanate dal consiglio;

b) coordina il tirocinio presso i diversi distretti anche per assicurarne la uniformità nelle linee generali.

La commissione riferisce periodicamente al consiglio dell'attività svolta.

Art. 20.

L'individuazione dell'ufficio presso il quale l'uditore è destinato per l'esercizio delle funzioni avviene secondo i criteri predeterminati da parte del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della commissione competente.

Art. 21.

Ad ogni uditore giudiziario, anche dopo l'effettiva assunzione delle funzioni, saranno inviati a cura del Consiglio superiore della magistratura dossiers sulle materie di base di particolare interesse o rilievo.

Art. 22.

Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni e fino al momento della nomina a magistrato di tribunale, gli uditori giudiziari dovranno partecipare ad almeno tre incontri di studio, ricerche, attività pratiche, ecc. (strutturati come all'art. 16, ma con ovvia calibratura sulle esigenze delle funzioni appena assunte), ciascuno di sette giorni, organizzati dal Consiglio superiore della magistratura a livello nazionale o decentrato, per gruppi omogenei di funzioni.

Art. 23.

Nella distribuzione del carico di lavoro i capi degli uffici dovranno tener conto degli impegni derivanti ai magistrati collaboratori dall'espletamento dell'attività prevista dalle presenti disposizioni.

Art. 24.

Le presenti disposizioni sostituiscono la disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1977, n. 315 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1980.

Art. 25.

La presente disciplina entrerà in vigore per il tirocinio degli uditori del concorso a centonovantotto posti, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1986.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1988

COSSIGA

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 15

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941 è il seguente:

«Art. 129. — Gli uditori debbono compiere un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni presso le preture, i tribunali e le procure della Repubblica, con opportuni avvicendamenti, e possono essere incaricati delle funzioni di vicepretore e destinati alle preture, di cui all'art. 31, con giurisdizione piena, dopo almeno un anno di tirocinio, previo parere favorevole del consiglio giudiziario di cui all'art. 212 del presente ordinamento [v. anche l'articolo unico della legge n. 579/1965 trascritto qui appresso].

Le norme per il tirocinio sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia [v. ora l'art. 48 del D.P.R. n. 916/1958 di seguito riportato]».

— Il testo dell'art. 48 del D.P.R. n. 916/1958 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, e disposizioni transitorie) è il seguente:

«Art. 48 *(Tirocinio giudiziario)*. — Le norme per il tirocinio degli uditori, previste nell'art. 129, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario, sono determinate dal Consiglio superiore sentito il Ministro».

— La legge n. 579/1965 reca: «Riduzione del periodo di tirocinio degli uditori giudiziari». Si trascrive il testo del relativo articolo unico:

«Gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio, e previo parere motivato dei capi di corte, essere destinati, con funzioni giurisdizionali, nei tribunali, nelle procure della Repubblica presso i tribunali e nelle preture.

L'uditore non può fare le veci del presidente del tribunale o della sezione, mancante o impedito; né può supplire il procuratore della Repubblica. Nella composizione dei collegi giudicanti non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice.

Le limitazioni di cui al comma precedente cessano con il compimento di un anno di effettivo servizio, in esso compreso il periodo di tirocinio.

Il parere dei capi di corte può essere chiesto dopo cinque mesi di tirocinio».

— Il D.P.R. n. 303/1969 reca: «Trasformazione dei posti di uditore vice pretore previsti nella tabella *D* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, in posti di pretore». La relativa tabella *D* riporta il numero dei magistrati addetti alle preture.

— Il D.P.R. n. 315/1977, *come modificato dal* D.P.R. 30 luglio 1980 (in *G.U.* n. 281 del 13 ottobre 1980), recava la disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari, in vigore fino all'entrata in vigore del decreto qui pubblicato.

Nota all'art. 17:

Per il testo dell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 24:

Il D.P.R. n. 315/1977, come modificato dal D.P.R. 30 luglio 1980 (in *G.U.* n. 281 del 13 ottobre 1980), recava la disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari, in vigore fino all'entrata in vigore del decreto qui pubblicato.

Nota all'art. 25:

Il concorso a centonovantotto posti di uditore giudiziario, indetto con D.M. 23 luglio 1986, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 13 ottobre 1986.

88G0167

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° aprile 1988.

Ulteriori interventi urgenti per il recupero del patrimonio archeologico dell'area flegrea. (Ordinanza n. 1420/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto l'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 28;

Vista la propria ordinanza n. 149/FPC del 10 marzo 1984 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 22 del 9 aprile 1984, che reca misure dirette alla prequalificazione di giovani da destinare alle attività di recupero e manutenzione del patrimonio artistico e monumentale dell'area flegrea;

Vista la propria ordinanza n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 17 settembre 1984, con la quale sono stati disposti interventi finalizzati al recupero edilizio del comune di Pozzuoli;

Vista la propria ordinanza n. 540/FPC/ZA del 10 maggio 1985 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 1985, con la quale è stato disposto un finanziamento di lire 2 miliardi allo scopo di porre in essere interventi conservativi diffusi e finalizzati al recupero e valorizzazione di grandi strutture e complessi di interesse archeologico e culturale dell'area flegrea;

Vista la propria ordinanza n. 1012/FPC/ZA del 19 giugno 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1987, con la quale è stato disposto un finanziamento di lire 500 milioni per consentire il prosieguo delle attività connesse al progetto sopraindicato;

Visto il fono 21 marzo 1988, n. 8718, con la quale il sovrintendente archeologico delle province di Napoli e Caserta ha rappresentato la necessità di un ulteriore finanziamento per consentire il prosieguo delle attività connesse al progetto citato;

Visto il telex 31 marzo 1987, n. 3051, con il quale il Ministero per i beni culturali e ambientali ha richiesto la prosecuzione dei progetti di cui alle ordinanze n. 540/FPC/ZA e n. 1012/FPC/ZA con integrazione di idoneo finanziamento;

Ravvisata la necessità di concedere il finanziamento richiesto nel limite di lire 250 milioni onde consentire il completamento del progetto iniziato dal 10 marzo 1988 e, comunque, non oltre la possibilità di pendenza di rapporti convenzionali;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata a carico del fondo per la protezione civile la spesa di lire 250 milioni per consentire il completamento del progetto indicato in premessa.

Art. 2.

L'importo di cui al precedente articolo sarà versato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 3.

Alla prosecuzione degli interventi di cui al precedente art. 1, da realizzarsi anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, provvede la sovrintendenza archeologica di Napoli, la quale continuerà ad avvalersi degli operatori che hanno partecipato, conseguendo il relativo attestato finale, al corso di prequalificazione professionale di cui all'ordinanza n. 149/FPC del 10 marzo 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1575

ORDINANZA 1° aprile 1988.

Ulteriori agevolazioni relative agli spostamenti dei nuclei familiari sfollati da Pozzuoli e sistemati altrove. (Ordinanza n. 1421/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista l'ordinanza n. 34/FPC del 19 ottobre 1983 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 25 ottobre 1983 concernente il trasporto gratuito dei nuclei familiari sfollati da Pozzuoli e sistemati altrove a causa del bradisismo, e successive proroghe;

Viste le ordinanze n. 1073/FPC/ZA del 23 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 1987 e n. 1334/FPC del 13 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1988 con le quali sono state, rispettivamente, emanate e prorogate disposizioni agevolative per gli spostamenti dei predetti nuclei familiari puteolani sfollati;

Vista la nota n. 541 BRA/GAB del 7 marzo 1988 con la quale il prefetto di Napoli rappresenta la necessità di disporre in via di sanatoria la proroga delle disposizioni relative al trasporto gratuito di cui alla ordinanza n. 34/FPC del 19 ottobre 1983 sopra citata e successive proroghe, per il mese di luglio 1987, nelle more dellà transizione alle agevolazioni in essere dal mese di agosto 1987 al mese di marzo 1988 in forza delle ordinanze n. 1073/FPC/ZA del 23 luglio 1987 e n. 1334/FPC del 13 gennaio 1988 sopra citate, agevolazioni consistenti nella sostituzione del trasporto gratuito con linee all'uopo istituite, con il rilascio di abbonamenti gratuiti sugli ordinari servizi di linea;

Vista la nota n. 556/BRA del 1° aprile 1988 con la quale la prefettura di Napoli esprime parere favorevole ad una ulteriore proroga, fino al 30 giugno 1988 delle disposizioni agevolative del trasporto, con riduzione a massimo due abbonamenti gratuiti sugli ordinari mezzi di trasporto per ogni nucleo familiare tuttora sfollato e sistemato precariamente altrove previo rigoroso accertamento, da parte del sindaco di Pozzuoli, della spettanza del beneficio in questione ai soli nuclei effettivamente sgomberati e costretti in sistemazione precaria;

Ravvisata la opportunità di aderire, nei limiti innanzi precisati alle predette richieste;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla ordinanza n. 34/FPC del 19 ottobre 1983 citata nelle premesse e successive proroghe sono ulteriormente differite al 30 giugno 1988.

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1988 fino al 30 giugno 1988 il sindaco di Pozzuoli, previo rigoroso accertamento della spettanza delle agevolazioni di cui alla presente ordinanza è autorizzato, sotto la propria responsabilità penale civile ed amministrativa a rilasciare in favore di ciascun nucleo familiare puteolano sgomberato e sistemato precariamente altrove fino ad un massimo di due abbonamenti gratuiti sugli ordinari servizi di linea.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1576

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 1° aprile 1988.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente la legge finanziaria 1988;

Visto l'art. 15, punto 3, della citata legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente le attività di formazione professionale;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979 e 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984;

Visto il regolamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano;

Ritenuto che a fronte dei singoli progetti l'IMI verificherà se persiste la condizione che le attività ancora da svolgere non possono considerarsi irrilevanti per gli aspetti sostanziali delle ricerche;

Ritenuto di approvare nella loro interezza i progetti Elicotteri meridionali S.p.a. n. 49792, Olivetti Peripheral Equipment S.p.a. n. 45437 e Procond S.p.a.-Zanussi S.p.a. n. 49009 con riserva di ulteriori interventi in relazione ai successivi stanziamenti di bilancio per il triennio 1988-90, previsti dalla legge finanziaria 1988;

Considerato che il rifinanziamento del Fondo per il 1988, contenuto nella legge finanziaria per lo stesso anno, è in corso di approvazione da parte della CEE, e che pertanto tutti gli interventi della presente delibera, sono condizionati a detta approvazione;

Vista la relazione dell'IMI sul capitale sociale della Tecnoalimenti S.p.a. - Catania, da notificare al CIPI ai sensi del punto 7 delle direttive del CIPI in data 8 agosto 1984;

Considerato che con il proprio decreto in data 13 febbraio 1988 è stata disposta la ripartizione dei fondi per l'anno 1988, in relazione alle esigenze di intervento;

Viste le relazioni trasmesse dall'IMI, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico predetto;

Considerato che secondo gli accordi con la commissione CEE vanno notificati alla stessa commissione i progetti il cui costo superi i 20 milioni di ECU e che pertanto, al cambio odierno di L. 1.536 nessun progetto va notificato alla detta commissione;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata previsti dalle anzidette leggi, nella misura, nella forma e con le modalità per ciascuno indicate. Detti interventi sono vincolati al disposto dell'art. 15, punto 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), e pertanto una quota del 10% dei finanziamenti stessi deve essere utilizzata per finanziare l'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, per la quale attività sarà definito un apposito regolamento:

1) AERITALIA - SOCIETÀ AEROSPAZIALE ITALIANA S.P.A. - Napoli (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Controlli non distruttivi di strutture aerospaziali» (prat. 50117).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

3.272 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 500 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota nord e 2.772 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota sud;

3.272 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, di cui 500 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota nord e 2.772 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° ottobre 1987.

2) ALFA ROMEO AVIO S.P.A. - Napoli (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: sud.

Oggetto della ricerca: «Componenti innovativi per motori aeronautici» (prat. 49433).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

8.480 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;
8.480 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni e tre mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° aprile 1987.

3) ALUMINIA S.P.A. - Portoscuso (Cagliari) - COMSAL S.P.A. - Portoscuso (Cagliari) (classificate grande impresa).

Luogo della ricerca: sud.

Oggetto della ricerca: «Pennelli sandwich metallo-plastica-metallo» (prat. 49599).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 3.520 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° giugno 1987.

Condizioni particolari:

fidejussione della MCS S.p.a. - Roma;
aumento di capitale della Aluminia S.p.a. Portoscuso (Cagliari) di lire milioni 69.000 (da lire milioni 80.000 a lire in milioni 149.000) da perfezionarsi prima della stipulazione del contratto;
aumento di capitale della Comsal S.p.a. - Portoscuso (Cagliari) di lire milioni 30.000 (da lire milioni 10.000 a lire milioni 40.000) da perfezionarsi prima della stipulazione del contratto.

4) BIOTEC INTERNATIONAL S.P.A. - Imola (Bologna) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sensore impiantabile del consumo energetico» (prat. 45918).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.501 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° dicembre 1984.

Condizioni particolari:

fidejussione della Medtronic Inc. - Minneapolis (USA);
perfezionamento, prima della stipulazione del contratto, di un aumento di capitale da lire milioni 4.873 a lire milioni 14.445 da effettuarsi mediante versamento in contanti di almeno lire milioni 2.530 e conversione a capitale degli esistenti prestiti esteri concessi dalla Medtronic Inc. per complessive lire milioni 7.042.

5) CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: sud.

Oggetto della ricerca: «Getti di precisione a solidificazione direzionale e monocristallo per impieghi aeronautici» (prat. 49547).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

3.412 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;
3.412 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e dieci mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 2 aprile 1987.

Condizioni particolari: fidejussione della Società finanziaria siderurgica Finsider per azioni - Roma.

6) COMET MARTINELLI S.R.L. - Faenza (Ravenna) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Nuova macchina rettilinea per maglieria» (prat. 49750).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

419 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;
419 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i due anni e sei mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1987.

Condizioni particolari: fidejussione dei signori Maria Pia Martinelli, Giancarlo Martinelli e Ida Artioli.

7) DUPLOMATIC S.P.A. - Busto Arsizio (Varese) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi oleodinamici a controllo elettronico per l'automazione flessibile» (prat. 49610).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.205 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 13 maggio 1987.

Condizioni particolari:

fidejussione della Idroma S.p.a. - Busto Arsizio;
impegno da parte della richiedente, di non effettuare distribuzioni sul patrimonio al 31 dicembre 1987 e sugli utili 1988, 1989, 1990.

8) ELICOTTERI MERIDIONALI S.P.A. - Frosinone (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Strutture in composito per elicotteri» (prat. 49792).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.
contributo nella spesa.

Importo massimo:

9.042 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 1.028 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 8.813, da imputare alla quota nord e 8.014 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota sud;
9.042 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, di cui 1.028 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 8.813, da imputare alla quota nord e 8.014 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sette anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1987.

Condizioni particolari: fidejussione della Agusta S.p.a. Cascina Costa di Samarate (Varese).

9) GEM INDUSTRY S.P.A. - Mondaino (Forlì) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Apparati musicali elettronici utilizzanti tecniche digitali di elaborazione dei segnali» (prat. 49430).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 4.400 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e dieci mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 3 marzo 1987.

Condizioni particolari:

fidejussione dell'ing. Matteo Galanti;
aumento di capitale mediante versamento in contanti per un importo di lire milioni 2.000 (da lire milioni 8.000 a lire milioni 10.000) da effettuarsi prima della stipulazione del contratto.

10) IRRISERRA S.P.A. - Forlì (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema di prevenzione della formazione della nebbia» (prat. 49187).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.600 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1987.

Condizioni particolari:

fidejussione del sig. Giorgio Numa;
aumento di capitale, da lire milioni 1.100 a lire milioni 1.600 da effettuare, per contanti, prima della stipulazione del contratto;
impegno a non effettuare distribuzioni a valere sul patrimonio al 31 luglio 1987 e sugli utili degli esercizi 1987 e 1988.

11) ISMUNIT - ISTITUTO IMMUNOLOGICO ITALIANO S.R.L. - Pomezia (Roma) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Vaccino contro l'epatite A» (prat. 49744).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.245 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 44 milioni di lire da imputare alla quota nord e 1.201 milioni di lire da imputare alla quota sud;
1.245 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 44 milioni di lire da imputare alla quota nord e 1.201 milioni di lire da imputare alla quota sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: da stabilire in sede contrattuale e comunque successiva alla presente delibera.

Condizioni particolari:

fidejussione dei signori: Nerbe Jutta, Caterina Lombardi, Letizia Capobianco, Liliana Fedi, Diego Balducci;
aumento di capitale di lire milioni 1.149 (da lire milioni 1.351 a lire milioni 2.500) con versamento in contanti prima della stipulazione del contratto.

12) LASER S.R.L. - Sassuolo (Modena) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Analisi computerizzata gas di scarico» (prat. 49748).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 390 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1987.

Condizioni particolari:

fidejussione della Corghi elettromeccanica S.p.a. - Correggio (Reggio Emilia);
aumento di capitale sociale, anche con utilizzazione di riserve, da lire milioni 20 a lire milioni 100, da effettuarsi prima della stipulazione del contratto.

13) LASER S.R.L. - Sassuolo (Modena) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Misuratori del grado di umidità dei tessuti» (prat. 49758).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 250 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1987.

Condizioni particolari:

fidejussione della Corghi elettromeccanica S.p.a. - Correggio (Reggio Emilia);
aumento di capitale sociale, anche con utilizzazione di riserve, da lire milioni 20 a lire milioni 100, da effettuarsi prima della stipulazione del contratto.

14) A. MENARINI S.A.S. - Firenze (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Antitrombina III» (prat. 49236).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.311 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 367 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota nord e 1.944 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota sud;

2.311 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, di cui 367 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota nord e 1.944 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° febbraio 1987.

15) OLIVETTI PERIPHERAL EQUIPMENT S.P.A. - Ivrea (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Nuove stampanti general purpose» (prat. 45437).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

3.476 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 29.800 milioni di lire;
3.476 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 29.800 milioni di lire.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1985.

16) PASSONI & VILLA - FABBRICA ISOLATORI E CONDENSATORI S.P.A. - Milano (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Generatori di impulsi per prove E.M.P.» (prat. 49619).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.600 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° giugno 1987.

Condizioni particolari:

fidejussione dei signori Giorgio Villa e Giancarlo Villa;

perfezionamento del prestito obbligazionario per lire milioni 2.500 di durata pari a 15 anni e tasso pari al prime-rate.

17) PROCOND ELETTRONICA S.P.A., Pordenone - ZANUSSI ELETTROMECCANICA S.P.A., Pordenone (classificate grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sottoassiemi elettronici complessi» (prat. 49009).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 5.100 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 50% di 1/3 dei costi ammessi pari a 30.605 milioni di lire.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° dicembre 1986.

Condizioni particolari: fidejussione della Industrie Zanussi S.p.a. - Pordenone.

18) SAMPRE - SOCIETÀ MECCANICA PRECISIONE S.P.A. - Milano (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Automazione bobine filatoi» (prat. 49629).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 336 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i due anni e sei mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° giugno 1987.

Condizioni particolari:

fidejussione dell'ing. Giovanni Patriarca e del signor Pasquale Vaira;

perfezionamento del mutuo del Mediocredito lombardo per lire milioni 1.400;

aumento di capitale da lire milioni 200 a lire milioni 500 con versamento in contanti prima della stipulazione del contratto;

versamento prima della stipulazione del contratto di lire milioni 100 sotto forma di prestito obbligazionario che non preveda rimborsi in linea capitale per almeno tre anni.

19) ANGIOLO SILIANI S.P.A. - Firenze (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema esperto per la progettazione del segnalamento ferroviario» (prat. 49457).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.872 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 23 marzo 1987.

Condizioni particolari: fidejussione dei signori Pier Luigi Siliani e Sergio Siliani.

20) TEM CONTROLLI S.R.L. - Provaglio d'Iseo (Brescia) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovi elementi sensibili primari per trasduttori di pressione» (prat. 49348).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 3.240 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1987.

Condizioni particolari:

fidejussione solidale dei signori Giacomo Franceschetti ed Ennio Franceschetti;
impegno a non distribuire utili per gli esercizi 1987, 1988 e 1989.

21) WELLCOME ITALIA S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Sviluppo farmaceutico di un derivato gangliosidico ad attività immunostimolante» (prat. 49549).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.956 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 396 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota nord e 1.560 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota sud;

1.956 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, di cui 396 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota nord e 1.560 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° maggio 1987.

Art. 2.

In relazione alla ricerca dell'azienda ed all'indicazione dell'IMI nonché della proposta del Comitato la delibera emessa il 13 novembre 1987 viene sostituita dalla seguente:

EIDOS - SPECIALISTI IN EIDOMATICA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Stazioni di lavoro per elaborazioni di immagini e gestione di dati clinici» (prat. 48425).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.321 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
1.321 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e due mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 19 giugno 1986.

Condizioni particolari: aumento di capitale con versamento, prima della stipulazione del contratto, di almeno lire milioni 600 in conto capitale.

Art. 3.

In ordine alla Tecnoalimenti S.p.a. - Catania, società di ricerca costituita con la partecipazione del Fondo per la ricerca applicata, l'Istituto mobiliare italiano è autorizzato alle seguenti operazioni (prat. n. 38504):

1) iscrizione a perdita del Fondo R.A. della somma di lire 240 milioni pari al 30% della riduzione di capitale per lire 800 milioni effettuata, ai sensi dell'art. 2447 del codice civile, a seguito delle perdite maturate;
2) sottoscrizione per l'importo massimo di lire 240 milioni della quota di pertinenza dell'aumento di capitale deliberato per lire 800 milioni in misura tale che la partecipazione globale non superi la percentuale del 30%.

Imputazione della somma di lire 240 milioni: quota grandi/sud.

Condizioni particolari: facoltà dell'IMI di cedere in parte la partecipazione del «Fondo» per consentire l'ingresso di nuovi soci in limiti tali comunque che l'ammontare della partecipazione residua rappresenti pur sempre la maggioranza relativa del capitale sociale.

La delibera sarà resa esecutiva dal momento dell'approvazione del CIPI.

Art. 4.

Vengono dichiarate decadute per inadempienze delle aziende le seguenti operazioni:

LUIGI FERRARI S.P.A. - Lodi (Milano).

«Nuovi alimenti zootecnici» (prat. 45221).

Delibera M.R.S.T.: 21 maggio 1986,

non avendo trasmesso la documentazione tecnica richiesta.

FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A. - Trieste.

«Progetto, realizzazione e messa a punto di una nuova serie di motori 4 tempi, medio veloci denominata A 320» (prat. 41614).

Delibera M.R.S.T.: 27 marzo 1985,

non avendo mostrato interesse alla stipula del contratto di finanziamento.

Art. 5.

Alle operazioni di cui appresso vengono apportate le modifiche indicate:

REGGIANE - OFFICINE MECCANICHE ITALIANE S.P.A. - Reggio Emilia.

«Pretrattamento dell'acqua di mare da dissalare» (prat. 45131).

Delibera M.R.S.T.: 21 maggio 1986.

Durata ricerca: sei anni (1° luglio 1987 - 30 giugno 1993).

Ammortamento: in sedici rate semestrali (1° gennaio 1994 - 1° luglio 2001).

VEDRIL S.P.A. - Milano.

«Lastre metacriliche estruse resistenti all'urto» (prat. 41704).

Delibera M.R.S.T.: 25 luglio 1984.

Durata ricerca: otto anni (1° gennaio 1982 - 31 dicembre 1989).

Ammortamento: in dodici rate semestrali (1° luglio 1990 - 1° gennaio 1996).

AERITALIA - SOCIETÀ AEROSPAZIALE ITALIANA S.P.A. - Napoli.

«Velivolo da difesa aerea» (prat. 43376).

Delibere M.R.S.T.: 27 marzo 1985, 31 gennaio 1986 e 13 marzo 1987.

Durata ricerca: sette anni (1° gennaio 1983 - 31 dicembre 1989).

Ammortamento: in dodici rate semestrali (1° luglio 1990 - 1° gennaio 1996).

ELETTRONICA S.P.A - Roma.

«Acquisizione ed elaborazione di bioimmagini; trattamento numerico delle immagini» (prat. 42738).

Delibere M.R.S.T.: 9 giugno 1983 e 18 marzo 1986.

Importo massimo del finanziamento:

985 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 20% dei costi ammessi, di cui 670 milioni da imputare alla quota nord e 315 milioni da imputare alla quota sud;

2.954 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi, di cui 2.009 milioni da imputare alla quota nord e 945 milioni da imputare alla quota sud.

Durata ricerca: sei anni (1° luglio 1982 - 30 giugno 1988).

Ammortamento: in diciotto rate semestrali (1° gennaio 1989 - 1° luglio 1997).

SETI S.P.A. - Napoli.

«Interruttori in scatola isolante per correnti normali fino a 100 A, tensioni fino a 660 V e poteri di interruzione fino a 100 KA» (prat. 41611).

Delibere M.R.S.T.: 25 luglio 1984 e 19 dicembre 1985.

Titolarità: Bassani Ticino S.p.a. - Milano.

Importo massimo del finanziamento: 1.750 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi, di cui 1.113 milioni da imputare alla quota nord e 637 milioni da imputare alla quota sud.

SNIA BPD S.P.A. - Milano.

«Vettori di lancio a propellenti solidi» (prat. 46567).

Delibera M.R.S.T.: 18 marzo 1986.

Importo massimo del finanziamento:

10.082 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 121 milioni da imputare alla quota nord e 9.961 milioni da imputare alla quota sud;

10.082 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 121 milioni da imputare alla quota nord e 9.961 milioni da imputare alla quota sud.

TECNOALIMENTI - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, Catania - AGRO-FIL - SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L., Catania.

«Ottimizzazione dei parametri operativi della liofilizzazione» (prat. 43240).

Delibera M.R.S.T.: 22 dicembre 1983.

Durata ricerca: sei anni (1° marzo 1983 - 28 febbraio 1989).

Ammortamento: in sedici rate semestrali (1° gennaio 1990 - 1° luglio 1997).

SANT'ANDREA NOVARA - OFFICINE MECCANICHE E FONDERIE S.P.A. - Novara.

«Sviluppo di una macchina selezionatrice di fibre per classi di lunghezza» (prat. 38194).

Delibera CIPI: 27 maggio 1981.

Intestazione del finanziamento a «Sant'Andrea Novara - Officine meccaniche e fonderie S.p.a.», Novara, e «Sant'Andrea Novara S.p.a.», Novara.

PROGEMI SUD S.P.A. - Pomezia (Roma).

«Finitore frottatore di nuova concezione» (prat. 43377).

Delibera M.R.S.T.: 17 maggio 1984.

Intestazione del finanziamento a «Sant'Andrea Novara - Officine meccaniche e fonderie S.p.a.», Novara, e «Sant'Andrea Novara S.p.a.», Novara.

Importo del finanziamento: L. 1.196.551.300 nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi, di cui L. 430.426.500 da imputare alla quota nord e L. 766.124.800 da imputare alla quota sud.

PROGEMI SUD S.P.A. - Pomezia (Roma).

«Nuovo stiratoio con nuovi gruppi di autoregolazione e controllo elettronici e meccanici» (prat. 43378).

Delibera M.R.S.T.: 17 maggio 1984.

Intestazione del finanziamento a «Sant'Andrea Novara - Officine meccaniche e fonderie S.p.a.», Novara, e «Sant'Andrea Novara S.p.a.», Novara.

Importo del finanziamento: L. 1.006.855.500 nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi, di cui L. 374.949.400 da imputare alla quota nord e L. 631.906.100 da imputare alla quota sud.

ITALTEL - SOCIETÀ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - Milano.

«Evoluzione della linea UT verso la Rete Numerica Integrata nelle tecniche e nei Servizi (UT - RNIS)» (prat. 47983).

Delibera M.R.S.T.: 13 marzo 1987. .

Condizioni particolari: fidejussione della STET - Società finanziaria telefonica per azioni - Torino.

Gli interventi di cui alla presente delibera sono subordinati all'approvazione, da parte della commissione CEE, del rifinanziamento del Fondo previsto dalla legge finanziaria 1988.

Copie della presente delibera saranno trasmesse al Ministero del tesoro - D.G.T., alla segreteria del CIPI e all'Istituto mobiliare italiano; la delibera stessa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1988

Il Ministro: RUBERTI

88A1562

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 1987.

Ripartizione dei fondi previsti dalla legge n. 445/1987, riguardante il rifinanziamento delle iniziative sul risparmio energetico di cui alla legge n. 308/1982.

IL COMITATO INTERMINISTERIALLE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 maggio 1982, n. 308;

Vista la delibera del 4 maggio 1981 di approvazione del Piano energetico nazionale;

Vista la delibera del 20 marzo 1986 di approvazione dell'aggiornamento del Piano energetico nazionale;

Vista la propria delibera in data 28 maggio 1987, assunta in applicazione del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170, di rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge n. 308 del 29 maggio 1982 sopra indicata;

Considerato che il rifinanziamento di cui sopra è stato successivamente regolato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, poi convertito con modifiche nella legge 29 ottobre 1987, n. 445;

Considerato che la citata legge n. 445/1987, nel prevedere una provvista di fondi derivante sia da nuove autorizzazioni di spesa che da trasferimenti di residui, stabilisce all'art. 2 che i residui in tal modo afferenti al cap. 7714 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, accertati in 900 miliardi di lire, vengano ripartiti dal CIPE su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quanto a lire 300 miliardi fra i capitoli di spesa indicati al comma 1 dell'art. 1 destinati alle regioni, e per la parte eccedente fra i capitoli di spesa indicati al comma 2 dell'art. 1, nella medesima proporzione risultante dagli stanziamenti disposti con lo stesso art. 1;

Vista la proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmessa con nota n. 794708 del 26 novembre 1987;

Udita la relazione dello stesso Ministro;

Delibera:

I residui del cap. 7707, accertati in 900 miliardi di lire, trasferiti ai sensi della legge 29 ottobre 1987, n. 445, al cap. 7714 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono

ripartiti tra i capitoli di spesa 7706, 7707, 7708, 7709, 7710 e 7713 del citato stato di previsione per l'anno 1987, come di seguito indicato:

Capitolo	In milioni di lire
7706	107.400
7707	192.600
7708	6.000
7709	501.600
7710	25.800
7713	66.600
	900.000

Al fine di assicurare un adeguato supporto informativo alle successive determinazioni per il riparto delle somme affluenti ai capitoli 7706 e 7707 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, le regioni trasmettono al Ministero del tesoro e al Ministero dell'industria, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, l'indicazione aggiornata, al 31 dicembre 1986, dei seguenti elementi:

esercizio di iscrizione nei bilanci regionali delle somme trasferite dallo Stato per le finalità di cui alla legge n. 308 del 1982 citata in premessa;

somme effettivamente impegnate in ciascun esercizio e per ciascun capitolo a fronte di specifici atti di concessione di contributi relativi a richieste di finanziamento per iniziative esplicitamente individuate.

Roma, addì 2 dicembre 1987

Il Presidente delegato: COLOMBO

88A1587

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 6 aprile 1988, n. 131.

Industria molitoria - Comma 7-*bis*, art. 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, legge di conversione 3 novembre 1987, n. 452.

A tutte le camere di commercio
A tutti gli uffici provinciali - UPICA

Questo Ministero fa seguito alla circolare telegrafica del 26 gennaio 1988 per dettare ulteriori istruzioni in merito al disposto legislativo indicato in oggetto che ha sottoposto alla preventiva autorizzazione della scrivente Amministrazione tutte le iniziative delle imprese molitorie che intendono effettuare la realizzazione di nuovi impianti, l'ampliamento, la riattivazione o la trasformazione di quelli esistenti, nonché operazioni di trasferimento o concentrazione.

In proposito questa amministrazione precisa quanto segue:

tutti i nuovi investimenti non destinati a manutenzioni e riguardanti gli impianti di macinazione, sono soggetti alla preventiva autorizzazione;

gli interessati dovranno inviare preventivamente alla Direzione generale della produzione industriale - Divisione XIII - di questo Ministero - 00187 Roma - Via Molise, n. 19 - apposita domanda in carta legale;

la domanda deve contenere ogni elemento utile ad individuare:

a) il soggetto titolare dell'iniziativa;

b) la natura dell'iniziativa che si intende intraprendere: nuovi impianti, ampliamento, riattivazione o trasformazione di impianti esistenti oppure di trasferimento o concentrazione;

c) classificazione degli impianti: alta o bassa macinazione; macinazione simultanea o alternata; destinazione d'uso: umana, zootecnica, o altri usi e le località interessate.

Si dovrà inoltre provvedere ad una descrizione dei macchinari con la menzione della capacità di produzione giornaliera, il tutto corredato dal diagramma di macinazione, nonché, i lavori che si intendono eventualmente realizzare, insieme a pianta 1 : 100.

Sulla domanda di autorizzazione provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere di un apposito comitato tecnico, dandone notizia alle camere di commercio competenti per territorio.

Gli interessati, una volta ottenuta l'autorizzazione ministeriale ed effettuati gli investimenti, entro il termine da essa stabilito, dovranno presentare istanza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 novembre 1949, n. 857, al fine di ottenere la licenza di macinazione che verrà rilasciata dalla competente camera di commercio sentiti i pareri dell'ispettorato del lavoro e dell'ufficiale sanitario competenti per territorio sui requisiti tecnici ed igienico sanitari previsti dalle leggi vigenti.

Le camere di commercio sono invitate a trasmettere a questo Ministero con la massima celerità le domande che dovessero loro pervenire ed a segnalare agli uffici UPICA eventuali iniziative di cui venissero a conoscenza in contrasto con il provvedimento di cui in oggetto.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite la Direzione generale della produzione industriale, la quale si avvale degli organi periferici del medesimo Ministero, eserciterà i controlli atti ad assicurare il rispetto delle disposizioni da parte dei molini per la macinazione dei cereali.

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1564

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica (biennale).

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di agraria:

genetica agraria.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura spagnola.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

istituzioni di diritto pubblico;
economia e politica agraria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A1592

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

teoria dell'informazione e della trasmissione;
sistemi per l'elaborazione dell'informazione;
fisica;
documentazione automatica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi numerica;
istituzioni di algebra;
fisica sperimentale;
statistica matematica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

lingua francese;
geometria I;
analisi matematica;
meccanica razionale;
topologia;
istituzioni di matematiche;
istologia ed embriologia.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di giurisprudenza:

storia del diritto romano.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

meccanica razionale;
istituzioni di matematiche (biennale);
termodinamica statistica;
esercitazioni tecniche e sintesi speciali organiche.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze economiche e bancarie:

diritto pubblico dell'economia;
economia applicata.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A1593

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italimpianti, sede e stabilimento di Genova, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto 29 febbraio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italimpianti, sede e stabilimento di Genova, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 23 novembre 1987, n. 009491, pagina 2, punto 6.

88A1590

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 26 marzo 1988 la società cooperativa mista «G. Salvemini - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pesaro, costituita per rogito notaio dott. Alessandro Cecchetelli, in data 5 gennaio 1983, repertorio n. 4426, registro società n. 5400 del tribunale di Pesaro, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Gennari Francesco, viale Cialdini, 29, Pesaro.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1988 la società cooperativa di consumo «La C.P.A. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Dueville, località Tre Scalini (Vicenza), costituita per rogito notaio dott. Amato Pelagatti, in data 26 febbraio 1980, repertorio n. 36676, registro società n. 10799 del tribunale di Vicenza, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. De Martis Gianluigi, residente in Vicenza, via Aliani, 5.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1988 la società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo Orchidea a r.l.», con sede in Paullo (Milano), costituita per rogito notaio dott. Piergaetano Marchetti, in data 23 ottobre 1975, repertorio n. 847, registro società n. 2540 del tribunale di Lodi, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giorgio Cavalca, via Solferino, 22/A, 20121 Milano.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1988 la società cooperativa di produzione e lavoro «C.A.L. - Cooperativa autisti liguri - Società cooperativa a r.l.», con sede in Uscio (Genova), costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Colombini in data 19 dicembre 1967, repertorio n. 1794, registro società n. 27081 del tribunale di Genova, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Carlo Carpi, piazza Dante, 9/15, Genova.

88A1582

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto 5 marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti montaggi industriali* di Taranto:

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dall'8 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

2) *Ditta Calzaturificio Master*, con sede e stabilimento in Campi Salentina (Lecce):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Maglificio S. Caterina*, sede e stabilimento di Acquaviva delle Fonti (Bari):

periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 28 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.n.c. D'Oria Sabino & Figli* di Màglie (Lecce):

periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 30 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.n.c. D'Oria Sabino & Figli* di Maglie (Lecce):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 30 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.n.c. Latermaglio* di Lecce:

periodo: dal 18 maggio 1987 al 6 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

7) *Officine meccaniche e ferroviarie del Salento ex Nomef*, sede di Trepuzzi (Lecce):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

8) *Ditta Faraone Sabatino*, con sede e stabilimento in Tortoreto (Teramo):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 2 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Puricelli H.T.*, con sede in Teramo e stabilimento in S. Nicolò a Tordino (Teramo):

periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 24 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Allieri & Giovannozzi*, con sede in Ascoli Piceno:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 2 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.n.c. Confezioni Val Tronto*, con sede in Maltignano (Ascoli Piceno):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° maggio 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Cipal* di Canicattì, contrada Andolina (Agrigento), fallita in data 5 giugno 1986:

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1983: dal 2 giugno 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

13) *S.r.l. Coop. Marmi sud*, con sede e stabilimento in Valderice (Trapani):

periodo: dal 18 maggio 1987 al 2 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 18 agosto 1987 numero progressivo 9397, posizione n. 32.

14) *S.r.l. Coop. Marmi sud*, con sede e stabilimento in Valderice (Trapani), fallita in data 3 settembre 1987:

periodo: dal 3 settembre 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 18 agosto 1987 numero progressivo 9397, posizione n. 32.

15) *S.r.l. Coop. Marmi sud*, con sede e stabilimento in Valderice (Trapani) fallita in data 3 settembre 1987:

periodo: dal 16 novembre 1987 al 6 marzo 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

16) *Soc. Cat Gut sud di D'Addario Nicola*, con sede in Arrone (Terni), fallita in data 6 dicembre 1984:

periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 6 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

17) *S.r.l. Comark*, con sede e stabilimento in Spello (Perugia):

periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 13 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.a.s. Manifatture Vittoria* di Foligno (Perugia), fallita in data 12 marzo 1985:

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 12 marzo 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 12 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

19) *S.p.a. Biemme Ti*, con sede e stabilimento in Perugia:

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Fibres*, dal 26 agosto 1987 *Nuova Fibres S.p.a.*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento in Nera Montorio di Narni (Terni):

periodo: dall'8 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 16 dicembre 1987 numero progressivo 9611, posizione n. 25.

21) *S.r.l.Ti.Di.Gi.*, con sede e stabilimento in Gubbio (Perugiia):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
esclusi i lavoratori in contratto formazione lavoro.

22) *S.p.a. Insar*, con sede in Porto Torres e stabilimenti in Porto Torres (Sassari), Assemini (Càgliari), Ottana (Nuoro):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: legge n. 25/82 - CIPI 18 febbraio 1982;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 25/82.

23) *S.p.a. Industria M.D.M. Alquati* (già *G.M. Alquati S.p.a.*), sede in Nuoro e stabilimento in Oristano:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Intermare sarda*, sede di Cagliari e stabilimento di Arbatax (Nuoro):

periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: no.

25) *S.p.a. Cementerie di Sardegna*, sede di Cagliari e stabilimenti di Samatzai (Cagliari) e Scala di Giocca (Sassari):

periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: no.

26) *S.p.a. Graziano Arco*, con sede e stabilimento in Arco di Trento (Trento):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 27 gennaio 1983: dal 17 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Eurocarta*, con sede in Capriolo (Brescia) e stabilimento in Ala (Trento), fallita il 21 febbraio 1986:

periodo: dal 23 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 18 marzo 1987: dal 21 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

28) *S.p.a. Cartiere trentine*, con sede e stabilimento in Condino (Trento), fallita il 10 maggio 1985:

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 18 marzo 1987: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

29) *S.p.a. Gamabarotta Gschwendt*, con sede in Trento:

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. C.I.R. - Cartiere italiane riunite*, stabilimento in Chieti Scalo:

periodo: dal 27 aprile 1987 al 30 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1983: dal 1° dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

31) *Cellini Paolo*, con sede in Tricarico (Matera):

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Sipa*, con sede in Milano, stabilimento in Porto Marghera (Venezia):

periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Montedipe*, stabilimento di Brindisi e Priolo (Siracusa):

periodo: dal 17 agosto 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Montedipe*, stabilimenti di Novara, Ferrara, Porto Marghera (Venezia) e Terni, comprese unità ex Montepolimeri:

periodo: dal 17 agosto 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Chimica Ferrandina* ora *Nuova chimica Ferrandina*, sede ed uffici di San Donato Milanese e stabilimento di Ferrandina (Matera), in liquidazione:

periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A1583

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Sostituzione di un membro della commissione elettorale corcoscrizionale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1988 la sig.ra Olivieri Barretta Emilia, impiegata di sesta qualifica, è stata nominata membro della commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in sostituzione del sig. Contino Alberto, dimissionario.

88A1570

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Integrazione dell'elenco dei soggetti ai quali sono stati affidati i servizi di assuntoria per l'attuazione del programma nazionale di intervento nel mercato delle patate prodotte nella campagna 1987.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, primo comma, del disciplinare per l'attuazione del programma nazionale di intervento nel mercato delle patate prodotte nella campagna 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1988, ad integrazione della comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 13 marzo 1988, si comunica che l'A.I.M.A. ha affidato i servizi di assuntoria per l'attuazione dell'intervento in questione nella provincia autonoma dell'Alto Adige al sottoindicato soggetto:

Regioni ed assuntori	Centri di intervento	Quantità in quintali
Alto Adige:		
Federazione italiana dei consorzi agrari, via Curtane n. 3, Roma	Magazzini di Brunico (Bolzano)	1.500
	Magazzini di Bressanone (Bolzano)	1.500
	Magazzini provincia di Verona	1.000
	Totale . . .	4.000

88A1594

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100880860) L. 800